SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 69

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione della misura della privatizzazione del Centro studi alto medioevo di Spoleto

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 28 ottobre 1999, n. 419)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 dicembre 2001)



U.R.S.T. Dipartimento per il coordinamento, la programmazione e gli affari economici Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca Ufficio I

Prot. n. 1565

Roma, 1 1 DIC. 2001

Al Presidente del Senato della Repubblica ROMA

Al Presidente della Camera dei Deputati ROMA

OGGETTO: Attuazione D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 - Centro studi alto medioevo di Spoleto

Il Centro studi alto medioevo di Spoleto, ente pubblico sottoposto alla vigilanza di questo Ministero, è ricompreso tra gli enti di cui alla tabella A prevista dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59), che prevede le seguenti misure di razionalizzazione:

- a) privatizzazione di enti;
- b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie dotate di autonomia amministrativa e contabile delle università del luogo ove gli enti stessi hanno sede, ovvero, nel caso di più istituzioni universitarie, di quella di più antica istituzione, ovvero, ancora, di consorzi universitari appositamente costituiti;
- c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività.

L'individuazione degli enti oggetto delle misure di razionalizzazione deve essere effettuata con uno o più elenchi, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La relativa istruttoria contempla, oltre alla consultazione degli enti stessi, anche l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Al riguardo si fa presente che questo Ministero ha proceduto ad effettuare le istruttorie preliminari nei confronti degli enti interessati ai processi di razionalizzazione, interpellando i rispettivi organi di vertice.

In particolare il Centro studi alto medioevo con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 2/2/2001 ha manifestato la volontà di privatizzarsi, ai sensi e secondo le procedure di cui all'art.3 del citato decreto legislativo n.419/99. Con successiva deliberazione del 18 aprile 2001 ha altresì approvato la proposta di nuovo Statuto, che prevede la costituzione dell'ente in Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, avente tra le altre finalità istituzionali anche quella di promuovere attività di ricerca e alta formazione per conto del MIUR, di altre amministrazioni statali, di università e loro consorzi e di altri organismi pubblici e privati.





Ora, poiché la norma prevede che sulle procedure di razionalizzazione degli enti interessati dal predetto provvedimento legislativo debba essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di fornire ogni utile elemento di valutazione è stata predisposta l'unita relazione, corredata della documentazione relativa al vigente quadro normativo dell'ente e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sopracitate.

Si esprime viva preghiera affinché le SS.LL. adottino ogni utile provvedimento per consentire alle Commissioni parlamentari competenti di esprimere il prescritto parere, con la necessaria tempestività.

MINISTRO

Oc.



U.R.S.T. Dipartimento per il coordinamento, la programmazione e gli affari economici Servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca Ufficio I

RELAZIONE SUL CENTRO STUDI ALTO MEDIOEVO DI SPOLETO

Il Centro studi alto medioevo di Spoleto, ente di diritto pubblico sottoposto al controllo della Corte dei Conti e vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stato istituito con legge 20 dicembre 1057, n. 1232. Con D.P.R. 24 ottobre 1966 è stato approvato il vigente Statuto.

Scopi istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art.1 del vigente Statuto, sono:

- a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sull'alto medioevo;
- b) di ordinare convegni nazionali e internazionali di studio di carattere scientifico in luoghi particolarmente adatti per richiami storici e artistici;
- c) di organizzare in Spoleto annualmente corsi internazionali di studio con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna sui vari aspetti della civiltà sull'alto medioevo.

L'attività dell'ente è imperniata nel perseguimento delle finalità statutarie. Per l'anno 2001, come deducibile dal piano di attività programmatica 2001-2003, che ha costituito la base per la definizione del contributo per l'anno 2001 a carico del MIUR sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (cap. 7351) è stata programmata la XLIX Settimana internazionale di studio *Roma fra Oriente e Occidente*, tenutasi dal 19 al 24 aprile 2001 e per la quale il CISAM ha provveduto ad erogare 28 borse di studio a giovani studiosi laureati italiani e stranieri.

Sono in corso presso il Centro le seguenti ricerche:

- a) Corpus della scultura altomedioevale: la ricerca è nata da una proposta presentata già nel 1951 al 1° Congresso internazionale di studi longobardi, da cui è nata la realizzazione di un Corpus della scultura, al fine di classificare e studiare il materiale scultoreo e di analizzare la progressiva sedimentazione di gusto dei vari centri culturali, suddividendo il progetto del Corpus secondo le antiche diocesi, ripartizione, questa, più rispondente alle rispettive vicende storiche. L'operata, iniziata nel 1959 con l'edizione del primo volume, dedicato alla diocesi di Lucca, è giunta alla pubblicazione, nel 1993, del XIII volume, relativo alla diocesi di Todi. Sono in corso di pubblicazione ulteriori volumi, dedicati a Roma, alle diocesi d'Abruzzo e a quella di Orvieto e del suo territorio.
- b) Inscriptiones medii aevi Italiae: il progetto, varato nel 1995, prevede la pubblicazione del "Corpus delle iscrizioni altomedioevali in Italia", che prenderà in considerazione tutte le scritture esposte, in quallsiasi lingua e comunque trasmesse, con esclusione di monete e sigilli;
- c) "Medioevo Europa": progetto per la realizzazione di una banca dati informatica, al fine di fornire alle istituzioni di ricerca, alle biblioteche e comunque alle istituzioni di tutto il mondo ogni aggiornata informazione sulle fonti storiche e, in genere, la produzione scientifico-letteraria del Medioevo a partire dall'anno 400 circa all'anno 1500 circa; gli obiettivi sono la creazione, l'aggiornamento costante e l'utilizzazione di una banca dati informatica, localizzata presso la sede dell'ente, che potrà permettere a qualsiasi ente, istituzione o studioso interessato di acquisire per via telematica informazioni e richiedere





servizi, compreso quello di stampare le notizie selezionate utilizzando opportune procedure di interrogazione.

Attività editoriale:

nell'attività editoriale del CISAM si annoverano periodici e collane sia di proprietà del solo Centro sia in convenzione con altri enti ed istituti.

Si segnala al riguardo che le entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell'ente, così come risultanti dal conto consuntivo dell'anno 2000, costituiscono la maggiore voce di entrata del bilancio dell'ente e ammontano a circa 700 milioni di lire, a fronte di entrate derivanti dal contributo statale a titolo di contributo di funzionamento di circa 500 milioni.



CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO

SPOLETO, Palazzo Ancaiani,

1 AFR 1991

SPOLETO

IL DIRETTORE

Spett.le Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica D.S.P.A.R. – Ufficio I P.zza Kennedy. 20 00144 Roma

prot. n° 200

Alla cortese attenzione del Dott. Giuseppe Cossari

Oggetto: Statuto Fondazione C.I.S.A.M.

Facendo seguito agli accordi intercorsi, allegato alla presente si invia lo Statuto della Fondazione del Centro italiano di studi sull'alto medioevo unitamente al relativo estratto del verbale del Consiglio direttivo del 18 aprile u.s.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, Vi inviamo il nostro migliore saluto,

prof. Stefano Brufani

All.ti: n.2

am/

MINISTERO dell'UNIVERSITA : CAME RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO ED EL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA DI RICERCA L'EFETCIO I

Estratto dal verbale della seduta del Consiglio direttivo del 18 aprile 2001

Il giorno mercoledì 18 aprile 2001 alle ore 16 a Spoleto presso la sede del CISAM si è riunito il Consiglio direttivo del Centro.

Risultano presenti alla seduta i signori:

presidente, prof. Enrico MENESTÒ P

vicepresidente, prof.ssa Letizia ERMINI PANI P p

segretario/direttore, prof. Stefano BRUFANI

consiglieri:

eonbigiteri.			
dott. Giovanni ANTONELLI	P	prof. Claudio LEONARDI	P
dott. Ermanno ARSLAN	P	prof. Carlo Alberto MASTRELLI	A
prof. Giulio BATTELLI	P	prof. Massimo MONTANARI	P
prof. Paolo CAMMAROSANO	P	prof. Antonio PADOA SCHIOPPA	P
prof. Ovidio CAPITANI	P	prof. Giovan Battista PELLEGRINI	A
prof. Antonio CARILE	P	prof. Adriano PERONI	P
prof. Guglielmo CAVALLO	P	prof. Giuseppe SERGI	P
prof. Giuseppe CREMASCOLI	P	prof. Giovanni TABACCO	A
prof. Tullio GREGORY	P		
prof. Paolo GROSSI	A		

revisori dei conti:

dott. Mario CIRMI	A	dott. Giovanni CRISCUOLI	A

Constatata la validità della seduta per il numero legale dei presenti con diritto di voto, il Presidente alle ore 16,05 dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
- 2) comunicazioni del Presidente e del Direttore;
- 3) attività editoriale;
- 4) adempimenti relativi al personale;
- 5) approvazione bilancio consuntivo 2000 e provvedimenti conseguenti;
- 6) variazioni al bilancio preventivo 2001;
- 7) riordino del sistema degli Enti pubblici nazionali non previdenziali e revisione statutaria;
- 8) Settimana 2002: situazione;
- 9) celebrazioni per il cinquantenario (1952-2002): situazione;
- 10) elezione Presidente, Vicepresidente, Giunta;
- 11) varie ed eventuali.

OMISSIS

7. Riordino del sistema degli Enti pubblici nazionali non previdenziali e revisione statutaria

Il Presidente legge e illustra, articolo per articolo, la bozza di statuto allegata. Dopo una breve discussione cui partecipano i consiglieri Padoa Schioppa, Sergi, Capitani, Gregory, Antonelli, Montanari, la stessa bozza viene approvata all'unanimità dal Consiglio direttivo, che autorizza il Presidente ad inoltrarla al Ministero competente.

OMISSIS

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE (prof. Enrico Menestò)

ZHIZO Merust,

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M.

ART. 1

Denominazione

- 1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e con le modalità di cui al successivo art.3 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.419, la Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, con sede in Spoleto. La Fondazione è costituita per proseguire negli scopi statutarî del Centro di studi sull'alto medioevo fondato da Giuseppe Ermini nel 1952 e istituito con legge n. 1232 del 20 dicembre 1957.
- 2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge del 15 marzo 1997, n. 59 e del D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361.
- 3. La Fondazione subentra, in tutti i rapporti attivi e passivi, al Centro di studi sull'alto medioevo, ente di diritto pubblico.

ART. 2

Scopi

- 1. La Fondazione ha per scopo:
- a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sul medioevo, in particolare sull'alto medioevo;
- b) di promuovere e/o indire congressi nazionali ed internazionali di studio di carattere scientifico in luoghi particolarmente adatti per richiami storici e artistici;
- c) di organizzare in Spoleto annualmente settimane di studio, corsi internazionali di studio con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna sui vari aspetti della civiltà dell'alto medioevo;

- d) di promuovere attività di ricerca e di alta formazione per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di altre amministrazioni statali, di Università e loro consorzi e di altri organismi pubblici e privati.
- 2. Adotta propri regolamenti riguardanti l'organizzazione, il funzionamento degli organi e delle strutture.

ART. 3

Patrimonio e risorse finanziarie

- 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili del Centro studi sull'alto medioevo e da altri beni acquisiti per effetto di eventuali donazioni e/o lasciti di qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. I beni provenienti dal Centro studi sull'alto medioevo sono vincolati al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e sono assoggettati alle limitazioni di cui all'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
 - 2. Le risorse finanziarie della Fondazione sono costituite da:
 - a) rendite del proprio patrimonio;
- b) contributi eventualmente corrisposti dallo Stato ai sensi dell'art.3, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 e da altri soggetti pubblici o privati;
 - c) corrispettivi derivanti da prestazione di servizi e da vendita di pubblicazioni;
 - d) eventuali entrate diverse.

ART. 4

Organi

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- il Consiglio Scientifico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori.

ART. 5

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con votazione a scrutinio segreto. dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, di cui alla lettera a), comma 1 del successivo art. 8.

2. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- convoca e presiede il Consiglio Scientifico ed il Consiglio di Amministrazione;
- presiede ai corsi di studio ed ai congressi e sovraintende alle pubblicazioni della Fondazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione il documento previsionale annuale e "il conto consuntivo:
- conferisce incarichi libero-professionali e di consulenza ad esperti esterni per esigenze speciali e particolari e ne riferisce al consiglio di amministrazione;
- adotta provvedimenti di assoluta urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica alla prima riunione utile di tale organo ed esercita per delega i poteri del Consiglio Scientifico;
- stipula, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i contratti di lavoro del personale.
- 3. Può altresì esercitare ulteriori compiti delegatigli dal Consiglio Scientifico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle loro rispettive competenze.
 - 4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
- 5. Il Presidente è sostituito da un Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento. Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, con votazione a scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, di cui alla lettera a), comma 1 del successivo art. 8.

6. Il Presidente può delegare, anche in via continuativa e/o per categoria di atti, la rappresentanza della Fondazione al Vicepresidente.

ART. 6

Il Consiglio Scientifico

- 1. Il Consiglio Scientifico è organo di indirizzo e monitoraggio delle attività scientifiche della Fondazione. In quanto tale formula proposte operative nelle materie oggetto di attività scientifica della Fondazione.
- 2. Il Consiglio Scientifico è composto da quindici studiosi di provata competenza nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione.
 - 3. Il Consiglio Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente.
- 4. Il Consiglio viene reintegrato dei membri che vengano a cessare per qualsiasi causa attraverso cooptazione da parte degli altri suoi componenti.
- 5. I membri decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione ad almeno quattro sedute consecutive, ovvero ad almeno sei sedute nell'arco di un quadriennio.
 - 6. Il Consiglio scientifico ha inoltre le seguenti funzioni:
 - a) deliberare sulla programmazione delle attività scientifiche della Fondazione;
- b) esercitare attività di consulenza scientifica su progetti e programmi relativi agli incontri di studio, alla ricerca e alla editoria;
- c) eleggere per cooptazione, a maggioranza dei presenti, nuovi membri in luogo dei componenti venuti a cessare;
 - d) designare tra i suoi componenti cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Il funzionamento del Consiglio Scientifico

- 1. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e qualora ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi componenti.
- 6. Le funzioni di segretario del Consiglio Scientifico sono svolte dal funzionario di grado più elevato. il quale è responsabile del processo verbale delle adunanze.
- 7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.
- 8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione

- 1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri, e segnatamente da:
 - a) cinque membri designati dal Consiglio Scientifico nel suo seno;
- b) un esperto in materie giuridico-amministrative ed un esperto in materie fiscali e tributarie, entrambi designati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; i suoi componenti possono essere riconfermati.
 - 3. Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.
- 4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

- 5. Le deliberazioni, come pure le delibere di approvazione dei regolamenti, sono adottate a maggioranza degli aventi diritto e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal funzionario di grado più elevato, il quale è responsabile del processo verbale delle adunanze.
 - 7. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre le seguenti funzioni:
- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione scegliendoli tra i membri di cui al comma 1, lettera a);
 - b) nominare il Collegio dei Revisori dei conti;
- c) deliberare, a maggioranza qualificata, le modifiche allo Statuto d'intesa con il Consiglio Scientifico;
 - d) deliberare i regolamenti, nonché il recepimento dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) deliberare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
 - f) deliberare in materia di patrimonio e personale della Fondazione;
- g) deliberare i criteri generali di organizzazione ai quali deve uniformarsi l'amministrazione della Fondazione.

ART. 9

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e qualora ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti.
- 2. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal funzionario di grado più elevato, il quale è responsabile del processo verbale delle adunanze.

ART. 10

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi ed uno supplente nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Dei tre membri effettivi uno è previamente designato dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi dell'art. 3,

comma 4 del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 419, e gli altri due dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

- 2. I membri effettivi e supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili, a norma del D.Lgs. 27 gennaio 1992. n. 88.
 - 3. Il Collegio all'atto del suo insediamento elegge nel suo seno il Presidente.
- 4. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sulla gestione della Fondazione.
- 5. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i relativi componenti possono essere confermati.
- 6. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione. Tale attività può essere svolta anche da un singolo componente il quale riferisce poi al Collegio che fa proprî gli eventuali atti esito dell'ispezione stessa.

Per quanto non previsto dal presente statuto al Collegio si applicano gli artt. 2397 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.

ART. 11

Indennità

- 1. Per assolvere agli incarichi disposti dalla Fondazione, al Presidente potrà essere concessa un'indennità.
- 2. Ai componenti il Consiglio Scientifico e il Consiglio di Amministrazione potranno essere concessi gettoni di presenza.
- 3. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta una indennità determinata tenuto conto delle tariffe dei dottori commercialisti ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

- 2. L'approvazione del bilancio di previsione deve essere deliberata entro il mese di novembre dell'anno precedente. L'approvazione del consuntivo deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- 3. Copie del bilancio di previsione e del consuntivo corredate dalla relazione del Collegio dei Revisori sono trasmesse al Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica entro quindici giorni dalla loro rispettiva deliberazione.

ART. 13

Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale della Fondazione è disciplinato dal codice civile, libro V, dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa e dal contratto individuale e collettivo.

ART. 14

Vigilanza

1. La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi e con i poteri stabiliti dal D.Lgs. n.419/99.

ART. 15

Norme transitorie

- 1. Il funzionamento degli organi del Centro Studi sull'Alto Medioevo è prorogato sino alla nomina dei nuovi organi della Fondazione.
- 2. In sede di prima attuazione del presente Statuto e comunque per un periodo non superiore a tre anni, il Consiglio Scientifico della Fondazione sarà composto dagli attuali ventuno membri del Consiglio direttivo del Centro Studi sull'Alto Medioevo.

- 3. Visto l'art. 6, comma 1 del presente statuto i primi sei membri del Consiglio scientifico che decadranno non saranno reintegrati.
- 4. I regolamenti e le delibere di carattere generale del Centro Studi sull'Alto Medioevo restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con il presente Statuto o con le normative vigenti.

ART. 16

Rinvio

1. Per quanto altro non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.419/99 e nel codice civile, nonché alle altre disposizioni vigenti in quanto applicabili.

DELIBERAZIONE N.2 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 2 FEBBRAIO 2001 Sede Roma

OGGETTO: riordino del sistema degli Enti pubblici nazionali non previdenziali e revisione Statutaria.

PRESENZE:

presidente: prof. ENRICO MENESTÒ P vicepresidente: prof.ssa LETIZIA ERMINI PANI P direttore: prof. STEFANO BRUFANI P

consiglieri:

dott. Giovanni ANTONELLI	Α	prof. Claudio LEONARDI	P
dott. Ermanno ARSLAN	P	prof. Carlo Alberto MASTRELLI	P
prof. Giulio BATTELLI	P	prof. Massimo MONTANARI	P
prof. Paolo CAMMAROSANO	P	prof. Antonio PADOA SCHIOPPA	P
prof. Ovidio CAPITANI	A	prof. Giovan Battista PELLEGRINI	A
prof. Antonio CARILE	P	prof. Adriano PERONI	P
prof. Guglielmo CAVALLO	P	ртоf. Giuseppe SERGI	P
prof. Giuseppe CREMASCOLI	P	prof. Giovanni TABACCO	A
prof. Tullio GREGORY	P	prof. Cinzio VIOLANTE	A
prof. Paolo GROSSI	P		

revisori dei conti:

I dott Maria CIDAI	A !
dott, Mario CIRMI A dott. Giovanni CRISCUOLI	A. I

Il Presidente, constatata la validità della seduta per il numero legale dei presenti con diritto di voto, dichiara aperta la seduta del Consiglio alle ore 11,35.

Il Presidente informa il Consiglio che l'art. 13 del D.to L.vo n. 419 del 29 ottobre 1999 in vista della trasformazione degli Enti impone una profonda revisione statutaria. La bozza distribuita è stata predisposta tenendo conto delle indicazioni dell'avv. Paolo Rossi, consulente legale del CISAM ed esperto di diritto amministrativo, e dei pareri dei revisori dei conti. Il Presidente informa il Consiglio che il prof. Capitani, essendo impegnato in un concorso, ha inviato per iscritto una serie di puntuali osservazioni, mentre il dott. Antonelli ha comunicato telefonicamente alcune sue considerazioni sempre riguardo la bozza di statuto. Il Presidente legge la bozza (cfr. registro allegati) e, articolo per articolo, chiede il parere del Consiglio. In particolare sono state proposte le seguenti integrazioni e correzioni:

art. 1 comma 1: dopo la parola "Spoleto" si aggiungono: "La Fondazione costituisce la naturale prosecuzione del Centro di studi sull'alto medioevo fondato da Giuseppe Ermini nel 1952 e istituito con legge n. 1232 del 20 dicembre 1957";

art. 2 comma la: le parole "sull'Alto Medioevo" sono sostituite con "sul medioevo, in particolare sull'alto medioevo"; comma lc: dopo "annualmente" si aggiunge: "settimane di studio";

art. 5 comma 1: dopo "eletto" si aggiunga "a maggioranza assoluta degli aventi diritto"; comma 2 punto 5: dopo "particolari" si aggiunga "e ne riferisce al Consiglio di amministrazione"; comma 5: le parole "può essere" sono sostituite da "è"; le parole da "da lui" fino a "nominato" sono sostituite dalle seguenti: "da lui stesso nominato nell'ambito del Consiglio scientifico";

art. 7 comma 1: di anticipare la lettera d) come lettera a): "deliberare sull'attività scientifica della Fondazione"; ex lettera b): le parole "da parte dei suoi componenti" sono sostituite con "a maggioranza dei presenti"; ex lettera c) dopo "deliberare" aggiungere le parole "a maggioranza degli aventi diritto";

art. 8 comma 1: sostituire il numero "7" con "5", tenuto conto del nuovo numero dei membri del Consiglio; comma 4: omettere le parole da "Le delibere" a "componenti";

art. 9 comma 1, primo capoverso: dopo la parola "Presidente" aggiungere "della

Fondazione"; secondo capoverso: dopo la parola "seno" aggiungere "fatta eccezione per il

Vice-Presidente"; comma 4: sostituire le parole "dei presenti" con "degli aventi diritto" fatta eccezione per il Vice-Presidente"; comma 4: sostituire le parole "dei presenti" con "degli aventi diritto";

art. 10 comma 1 lett. b): dopo la parola "consuntivo" aggiungere le parole: "in relazione all'indirizzo scientifico"; lett. e): omettere le parole da "per il Direttore" fino a "amministrazione";

art. 12 comma 1: sostituire le parole "di cui uno" con le parole: "effettivi ed uno supplente; dei tre membri effettivi uno è";

art. 13: omettere le parole da "e al Direttore" sino ad "amministrazione";

art. 15: omettere sempre l'aggettivo "generale" in riferimento al Direttore;

art. 16 comma 3: omettere "delle variazioni".

Il Consiglio approva all'unanimità la bozza di statuto con tutte le modifiche apportate ed invita il Presidente ad intraprendere gli opportuni contatti con gli uffici competenti del M.U.R.S.T. per concordare per le vie brevi eventuali modifiche e correzioni prima di inoltrarlo ufficialmente entro del 30 giugno p.v. come previsto dal D.to L.vo.

IL DIRETTORE
(prof. Stefano Brufani)

IL PRESIDENTE (prof. Enrico Menestò)

EDIO Monest

DELIBERAZIONE N.6 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 LUGLIO 1999 Sede Firenze

OGGETTO: esame della posizione del C.l.S.A.M. nell'ambito del riordinamento del sistema degli Enti pubblici nazionali non previdenziali.

PRESENZE:

presidente: prof. ENRICO MENESTÒ P vicepresidente: prof. GIOVANNI TABACCO P direttore: prof. STEFANO BRUFANI P

consiglieri:

A		P
P	Prof. Massimo MONTANARI	A
A		P
P	Prof. Giovan Battista PELLEGRINI	A
P	Prof. Adriano PERONI	A
P		A
P		A
· P	1	A
P	Prof. Giulio VISMARA	A
P		
	P A P P P	A Prof. Antonio PADOA SCHIOPPA P Prof. Giovan Battista PELLEGRINI P Prof. Adriano PERONI P Prof.ssa Angiola Maria ROMANINI P Prof. Giuseppe SERGI

revisori dei conti:

TAI YOUTT GOT COTTON				
dott. Mario CIRMI	Ι Δ	dott, Giovanni CRISCUOLI	Α	,
GOLL MINIO CIKIMI	△	dott. Glovanii CRiscooli	, ^ ,	į

Il Presidente, constatata la validità della seduta per il numero legale dei presenti con diritto di voto, dichiara aperta la seduta del Consiglio alle ore 16,15.



Il Presidente riferisce sullo schema del decreto legislativo recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali non previdenziali in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett.B) e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché sull'appunto predisposto dagli organi competenti sulla Giunta centrale per gli studi storici nazionali e sugli Istituti storici nazionali, circa l'ipotesi di creazione dell'Istituto storico nazionale nel quale, con gli Istituti storici italiani, confluirebbe anche il CISAM.

Dopo una lunga e articolata discussione alla quale prendono parte i Consiglieri Capitani, Padoa Schioppa, Gregory, Leonardi, Mastrelli, Carile, Ermini Pani, Arslan e lo stesso Presidente Menestò, il Consiglio all'unanimità delibera quanto segue:

il Consiglio direttivo del Centro Italiano di studi sull'Alto Medioevo di Spoleto:

preso atto dello schema del Decreto legislativo sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali non previdenziali in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. B) e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in discussione nella commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

preso atto dell'appunto circa l'ipotesi di costituzione dell'Istituto storico nazionale;

considerato che il C.I.S.A.M., fondato nel 1952 dal sen. Giuseppe Ermini, fu istituito con legge 20.XII.1957, n.1232, sotto la diretta vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione divenuta poi vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

considerati i fini statutari che hanno per oggetto la promozione di ricerche, l'organizzazione di settimane di studio e di congressi internazionali e la realizzazione di pubblicazioni scientifiche sull'alto medioevo;

considerato l'unanime riconoscimento della comunità scientifica internazionale per l'altissima qualità dei risultati raggiunti nell'ambito della medievistica mondiale;

considerato altresì la sua specifica e originale fisionomia che ha reso il C.I.S.A.M. la sede più prestigiosa di studi e di convegni dedicati all'alto medioevo che possa vantare non solo l'Europa ma l'intero mondo scientifico;

posto che con l'eventuale inserimento nel costituendo Istituto storico nazionale insieme ad altri cinque istituti storici italiani che beneficiano ai sensi della Legge 534/96 dei contributi della Tabella per gli istituti culturali del Ministero per i Beni e le Attività culturali, il C.I.S.A.M. verrebbe a perdere la propria peculiare fisionomia e, soprattutto, la piena disponibilità del proprio patrimonio costituitosi nel corso di decenni grazie pure ad una oculata amministrazione come riscontrato anche dalla Corte dei conti (determinazioni nn.20/97 del 16 maggio 1997, 37/98 del 19 maggio 1998, 35/99 del 28 maggio 1999);

considerato che il C.I.S.A.M. è comparabile all'Istituto papirologico Vitelli di Firenze già riconosciuto come ente di ricerca non strumentale;

ritiene e auspica che

il C.I.S.A.M. possa e debba essere riconosciuto come ente autonomo di ricerca non strumentale di cui alla Legge 9 maggio 1989, n. 168.

IL DIRETTORE
(prof. Stefano Brufani)

IL PRESIDENTE (prof. Enrico Menestò)

EDIO Monest

DELIBERAZIONE N.15 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 NOVEMBRE 1999 Sede Roma

OGGETTO: esame posizione CISAM nell'ambito del riordino del sistema degli Enti pubblici nazionali non previdenziali.

PRESENZE:

presidente: prof. ENRICO MENESTÒ P vicepresidente: prof. GIOVANNI TABACCO A direttore: prof. STEFANO BRUFANI P

consiglieri:

A		P
P		A
P	•	A
P	Prof. Giovan Battista PELLEGRINI	P
P	Prof. Adriano PERONI	A
A		A
P	Prof. Giuseppe SERGI	P
P	Prof. Cinzio VIOLANTE	A
P	Prof. Giulio VISMARA	A
P		
	P P P P	A Prof.ssa Angiola Maria ROMANINI P Prof. Giuseppe SERGI P Prof. Cinzio VIOLANTE

revisori dei conti:

AVIADOII GOL GODINI		,
dott, Mario CIRMI	A	dott. Giovanni CRISCUOLI A

Il Presidente, constatata la validità della seduta per il numero legale dei presenti con diritto di voto, dichiara aperta la seduta del Consiglio alle ore 11,35.

Il Presidente, dopo aver ricordato in breve il meccanismo del riordino del sistema degli Enti pubblici nazionali non previdenziali così come previsto dal relativo D.L.; dopo aver letto la delibera assunta in merito dal consiglio in data 19 luglio 1999, informa i consiglieri delle recenti vicende che hanno riguardato il C.I.S.A.M. Sempre il Presidente riferisce sull'incontro avuto, insieme al direttore Brufani, con il presidente della deputata commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15.3.'97, n.59, on. Vincenzo Cerulli Irelli, ricordando come lo stesso on. Cerulli Irelli abbia non solo dimostrato apprezzamento ed interessamento per l'attività del C.I.S.A.M., ma anche consigliato, come soluzione migliore, la via della privatizzazione, in quanto permetterebbe una effettiva autonomia scientifica e amministrativa pur nel quadro di Enti di diritto privato ai quali lo stato può concedere contributi per lo svolgimento per attività di pubblico interesse. L'on. Cerulli Irelli ha infine fatto presente come non fosse in potere della commissione da Lui presieduta trasformare il C.I.S.A.M. in un Ente di ricerca non strumentale, così come auspicato dal Consiglio direttivo. Il Presidente Menestò ricorda quindi come, agli inizi del mese di settembre, alla ripresa dei lavori della commissione parlamentare, abbia personalmente contattato numerosi componenti della stessa commissione per sensibilizzarli alle sorti del C.I.S.A.M.

Nel mese di ottobre, pochi giorni prima della chiusura dei lavori della commissione, il presidente Menestò è stato ricevuto dal Ministro on. Ortensio Zecchino. Durante il colloquio assolutamente cordiale il Ministro ha fatto presente a Menestò l'opportunità dell'istituzione di un Istituto Storico Nazionale nel quale far confluire e fondere, in un sistema strutturato a rete, gli Istituti Storici Nazionali più il C.I.S.A.M., creando in tal modo un polo significativo di istituti di ricerca umanistica. In effetti, il D.L. n.419 del 29 ottobre 1999 prevedendo all'art.5 la "fusione ovvero l'unificazione mediante inserimento di sistema strutturato a rete" (comma 1) "degli Istituti ed Enti operanti nel campo della ricerca storica" (comma 2) recepisce nella sostanza - pur senza nessun obbligo vincolante per gli stessi istituti - il contenuto di un pro-memoria consegnato al Ministro dal prof. Girolamo Arnaldi in data 5 settembre, che faceva seguito ad un altro pro-memoria presentato anche a nome del C.I.S.A.M., senza peraltro che il Centro spoletino ne fosse messo al corrente.

Il Presidente, dopo aver ricordato le tre possibilità previste dal D.L. ovvero <u>privatizzazione</u>, <u>trasformazione</u>, <u>fusione di Enti</u> (art.2) e che l'individuazione degli Enti dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2001 e l'attuazione del provvedimento dal 1° gennaio 2002, apre la discussione, alla quale partecipano vari consiglieri.

Il prof. Leonardi ricorda che in effetti la legge 113/1990 sul finanziamento degli enti di ricerca è stata applicata sempre e solo a favore degli istituti di ricerca scientifico-tecnologica e che ha potuto constatare la determinazione dell'attuale Ministro ad applicarla in modo estensivo anche per gli istituti di ricerca scientifico-umanistica; in questa direzione, si deve probabilmente interpretare la scelta ministeriale di accogliere la proposta di un Istituto Storico Nazionale.

Il prof. Gregory vede l'inserimento dell'art. 5, sulla fusione degli istituti storici, come un intervento posticcio rispetto alle indicazioni originarie di fondo del Decreto, che in fase di schema prevedeva solo la privatizzazione degli enti interessati o l'aggregazione all'università. A suo parere, visto la genericità delle disposizioni di legge e dubitando della pronta stesura di regolamenti applicativi, sembrerebbe meglio indirizzarsi verso la privatizzazione ed attivare eventualmente con altri istituti una politica di convenzioni per la realizzazione di iniziative scientifiche ed editoriali comuni.

Il prof. Cremascoli invita il Consiglio a riflettere che, anche in assenza della costituzione di una rete tra istituti, ci si troverà comunque nella necessità di rivedere il regolamento del C.I.S.A.M.

Il prof. Mastrelli si dice d'accordo sulla attuazione di iniziative scientifiche ed editoriali in collaborazione con gli altri istituti, ma insiste sulla volontà di preservare le caratteristiche di interdisciplinarità e di internazionalità di interessi e di aree di competenza che da sempre hanno caratterizzato l'attività del C.I.S.A.M.

La prof.ssa Pani Ermini dichiara la propria preoccupazione circa il reale rischio di riuscire a mantenere, una volta entrati in rete, la natura interdisciplinare del Centro e la procedura per libera cooptazione da parte del consiglio dei propri componenti.

Il prof. Sergi dichiara di condividere le motivazioni di riserva verso una fusione con altri istituti espressa dal prof. Mastrelli e ravvede la necessità di motivare come una scelta di politica culturale forte la resistenza alla realizzazione di quanto contemplato nel D.L. e di non dare l'impressione di una scelta preconcetta e provinciale.

Il prof. Capitani invita il consiglio a prendere atto del valore vincolante del D.L. ed a riflettere sul fatto che ogni soluzione possibile presenta aspetti positivi e negativi, ma che comunque egli escluderebbe, per le conseguenze prevalentemente negative, l'ipotesi di riaggregazione all'Università degli Studi di Perugia. Egli propone di affrontare immediatamente il problema della riforma dello statuto del C.I.S.A.M.

Il prof. Carile condivide l'opinione del prof. Capitani di evitare l'assorbimento con l'Università di Perugia, ma invita il Consiglio a riflettere sulla eventualità che l'aggregazione avvenga in un corsorzio di Università.

Il prof. Arslan si dichiara preoccupato che una piccola ed efficiente struttura come il Centro possa essere riassorbita in istituzioni più grandi, magari con maggiori garanzia di finanziamento ma anche con più vincolanti appesantimenti amministrativi ed organizzativi.

Al termine della discussione il Presidente, facendo propria la proposta del prof. Capitani, propone che venga istituita una commissione di studio e prospetta la possibilità che venga convocato un Consiglio straordinario per discutere esclusivamente del futuro del C.I.S.A.M., prima della prossima Settimana di studio. Dopo breve discussione il Consiglio approva la proposta e indica i componenti della Commissione nelle persone del Presidente, del Direttore e dei Consiglieri Capitani, Carile, Gregory, Padoa Schioppa.

IL DIRETTORE
(prof. Stefano Brufani)

IL PRESIDENTE (prof. Enrico Menestò)

Ennzo Menett-

DELIBERAZIONE N.5 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 APRILE 2000 Sede Spoleto

OGGETTO: riordino sistema Enti pubblici: esame posizione C.I.S.A.M.

PRESENZE:

presidente: prof. ENRICO MENESTÒ P vicepresidente: prof. GIOVANNI TABACCO P direttore: prof. STEFANO BRUFANI P

consiglieri:

00110111			
dott. Giovanni ANTONELLI	P	prof. Carlo Alberto MASTRELLI	P
dott, Ermanno ARSLAN	P	Prof. Massimo MONTANARI	P
prof. Giulio BATTELLI	P	Prof. Antonio PADOA SCHIOPPA	P
prof. Ovidio CAPITANI	P	Prof. Giovan Battista PELLEGRINI	A
prof. Antonio CARILE	P	Prof. Adriano PERONI	P
prof. Guglielmo CAVALLO	P	Prof.ssa Angiola Maria ROMANINI	A
prof. Giuseppe CREMASCOLI	P	Prof. Giuseppe SERGI	P
prof.ssa Letizia ERMINI PANI	P	Prof. Cinzio VIOLANTE	A
prof. Tullio GREGORY	P		
prof. Claudio LEONARDI	A		
المراقوب المستقل المستقل والمستقل والمستقل والمستقل والمستقل والمستقل والمستقل والمستقل والمستقل والمستقل			

revisori dei conti:

tearent del court.				
dott. Mario CIRMI	A	dott. Giovanni CRISCUOLI	Ā	

Il Presidente, constatata la validità della seduta per il numero legale dei presenti con diritto di voto, dichiara aperta la seduta del Consiglio alle ore 16,05.

Il Presidente informa il Consiglio che dopo la pubblicazione del D.L.vo n. 419 del 29 ottobre 1999 su «Riordinamento del sistema degli Enti pubblici nazionali non previdenziali» si è ancora in attesa che i Ministeri competenti avviino la fase istruttoria comprensiva della consultazione degli enti interessati. Per quanto è stato possibile apprendere per le vie brevi, per il tramite anche del revisore dei conti dott. Giovanni Criscuoli, dirigente all'Ufficio legislativo del M.U.R.S.T., il Ministero non avrebbe ancora intrapreso alcuna iniziativa.

Il Presidente informa il Consiglio dei numerosi contatti telefonici avuti con il prof. Arnaldi in qualità di presidente dell'I.S.I.M.E. e membro della Giunta Centrale per gli Studi storici e della recente lettera inviatagli dal Vice-Presidente dalla medesima Giunta. In buona sostanza la Giunta ha aderito alla proposta formulata dal prof. Arnaldi e fatta propria dal legislatore di perseguire la possibilità prospettata dal D.L.vo di istituire un Istituto Storico Nazionale che unifichi mediante l'inserimento «a rete» gli Istituti Storici Nazionali ed altri Istituti affini, tra i quali il C.I.S.A.M. Nella presente formulazione l'ipotesi contempla sia la possibilità primaria che l'istituendo ISN sia sottoposto alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività culturali, nella cui Tabella finanziaria sono inseriti tutti gli istituti interessati all'ipotesi - ad eccezione del C.I.S.A.M. -, sia la possibilità che l'ISN sia sottoposto al controllo del M.U.R.S.T. come Ente di ricerca a carattere non strumentale. Il Presidente apre il dibattito sull'argomento.

Il prof. Padoa Schioppa ritiene impraticabile l'ipotesi b) dell'art. 2 del D.to L.vo (trasformazione di Enti in strutture scientifiche universitarie), in considerazione delle notevoli difficoltà economiche in cui si sono venute a trovare già molte sedi universitarie in questa prima fase di applicazione dell'autonomia universitaria e viste le pesanti procedure amministrativo-burocratiche proprie delle Amministrazioni universitarie. Egli ritiene che giuridicamente sia quasi impossibile che nell'eventualità dell'istituzione di un ISN, al quale solo sarebbe riconosciuta la personalità giuridica di Ente pubblico, gli Istituti afferenti al sistema a rete possano mantenere la disponibilità del proprio attuale patrimonio, pur nell'ampia autonomia amministrativa e contabile possibile; questo fondamentale aspetto rende l'ipotesi nella sostanza impraticabile. Nell'eventualità della privatizzazione, prevedendo una limitazione del finanziamento ministeriale, il C.I.S.A.M. dovrebbe maggiormente impegnarsi nella via della ricerca di sponsors privati sensibili alle finalità istituzionali del Centro che dovrebbe loro garantire un ritorno di immagine e di agevolazioni fiscali. Il prof. Gregory ritiene che per diversità di origini istituzionali e per l'interesse prevalentemente interdisciplinare e internazionale dell'attività del Centro la proposta di adesione all'ISN non sia da accogliere; inoltre egli evidenzia la diversità tra la buona situazione patrimoniale ed economica del C.I.S.A.M. rispetto a quella non particolarmente florida della maggior parte degli altri Istituti interessati al progetto.

Il prof. Mastrelli si dichiara favorevole a sviluppare rapporti di collaborazione scientifica ed editoriale con gli altri Istituti, ma ritiene impraticabile la strada della unificazione con altri, seppure nella forma «a rete», in particolare per i diversi scopi istituzionali perseguiti dai vari Istituti.

Il prof. Capitani invita il Consiglio ad evitare personalizzazioni nella discussione in atto; infatti il Consiglio deve ragionare in assoluta libertà e serenità sull'ipotesi formulata dalla Giunta Centrale per gli Studi storici e prevista dal D.to L.vo e considerare assolutamente personali e non vincolanti gli interventi svolti in più occasioni dal prof. Arnaldi. Inoltre egli ricorda che quando nella riunione del Consiglio di novembre si istituì una commissione di studio ancora il Consiglio non aveva formalmente escluso alcuna delle possibilità previste dalla legge, ma aveva semplicemente preso atto che quanto proposto dal Consiglio nella riunione di luglio e rappresentato dal Presidente prof. Menestò al Ministro on. Ortensio Zecchino – l'istituzione del C.I.S.A.M. come Ente di ricerca non strumentale – non era stato accolto nel D.to L.vo. Capitani invita comunque a non scartare a priori la possibilità che il C.I.S.A.M. aderisca all'ISN costituito a rete.

Il Presidente ringrazia il prof. Capitani in particolare per l'attenzione con la quale in questi mesi ha seguito la questione e per la discrezione con la quale ha tenuto contatti con le altre Istituzioni interessate dalla nuove normative.

Il dott. Antonelli invita il Presidente ed il Consiglio tutto a riflettere sulle conseguenze negative che anche la tendenziale regionalizzazione dei fondi statali destinati ai beni ed alle attività culturali potrebbe avere per il Centro; per questo propone di riservare particolare attenzione ai rapporti con Enti e Fondazioni, come la Fondazione CARISPO.

Il prof. Sergi esprime tra le tre soluzioni previste dal D.to L.vo la preferenza per la privatizzazione.

Su espressa proposta di vari Consiglieri, il Presidente invita il Consiglio ad esprimere formalmente per mezzo di una votazione un orientamento sull'argomento, che potrà essere utilizzato nella consultazione che i Ministeri competenti avvieranno nella fase istruttoria con gli Enti interessati. Il Presidente sottopone a votazione l'opzione orientativa per la privatizzazione prevista dal comma a) dell'art. 2 del D.to L.vo: voti favorevoli 14; astenuti due (prof. Capitani e Montanari).

IL DIRETTORE
(prof. Stefano Brufani)

IL PRESIDENTE (prof. Enrico Menestò)

EMNZo Musto

ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È istituito, presso l'Università di Perugia, un Centro di studi sull'Alto Medioevo, avente per fini:

- a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sull'Alto Medioevo;
- b) di ordinare convegni di studio a carattere scientifico in luoghi più particolarmente adatti per richiami storici e artistici:
- c) di organizzare in Spoleto annualmente corsi internazionali di studi con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna sui vari aspetti della civiltà dell'Alto Medioevo.

Art. 2.

I fini suddetti sono adempiuti nei modi indicati nello statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Mediante regolamenti da deliberare dal Consiglio direttivo del Centro e da sottoporre all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per il tesoro, sono stabilite, rispettivamenta, la porme concernenti l'ordinamento interno rispettivamente, le norme concernenti l'ordinamento interno e l'amministrazione del Centro e quelle relative all'assunzione, allo stato giuridico, alla consistenza numerica ed al tratta-mento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali del Centro medesimo.

Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Spoleto presso l'Accademia spoletina ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Il Centro è retto da un Consiglio direttivo composto di ventuno membri, scelti fra studiosi di indiscussa competenza nelle materie che formano oggetto della attività del Centro. Nella prima attuazione della presente legge i ventuno componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio elegge nel suo seno, ogni anno, il presidente, il vice presidente, e cinque membri che costituiscono la Giunta del Centro.

Il Consiglio viene reintegrato dei membri che vengano eventualmente a cessare, per cooptazione da parte dei suoi componenti.

Art.

Il patrimonio del Centro è costituito:

 a) di un contributo annuo dello Stato di lire cinque nilioni;

 b) di eventuali contributi dell'Università di Perugia, dei comuni di Perugia e Spoleto e di qualsiasi altro Ente pubblico e privato.

Art. 6.

La revisione contabile della gestione del Centro è affidata a due sindaci nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il regolamento interno relativo all'ordinamento e all'amministrazione del Centro di cui al secondo comma del precedente art. 2 stabilirà le norme relative al funzionamento del Collegio sindacale.

Art. 7

Alla spesa di lire cinque milioni, derivate dalla presente legge, verrà fatto fronte mediante riduzione di pari importo sulla somma stanziata al capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58.

del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957.58.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1957

GRONCHI

Zoli - Moro - Medici

Visto, il Guardasigilli: Gonella

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

24 ottobre 1966, n. 1334.

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL CENTRO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO, IN SPOLETO

N. 1334. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto del Centro di studi sull'Alto Medioevo in Spoleto.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi 20 febbraio 1967 Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 58 – VILLA

Art. 7.

Alla spesa di lire cinque milioni, derivate dalla presente legge, verrà fatto fronte mediante riduzione di pari importo sulla somma stanziata al capitolo 162 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58.

La presente legge, munita del sigilio dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 20 dicembre 1957

GRONCHI

Zoli - Mobo - Medici

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

24 ottobre 1966, n. 1334.

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL CENTRO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO, IN SPOLETO

N. 1334. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto del Centro di studi sull'Alto Medioevo in Spoleto.

Visto, il Guardasigilli: REALE.

Registrato alla Corte dei conti, addi 20 febbraio 1967 Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 58 - VILLA

669 - 5 DECRETO CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO DEL CENTRO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO IN SPOLETO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 20 dicembre 1957, n. 1232 con la quale venne istituito in Spoleto un Centro di Studi sull'Alto Medioevo;

Veduto l'art. 2 della citata legge, relativo allo Statuto da darsi al predetto Centro;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro;

DECRETA:

È approvato l'annesso Statuto del Centro di Studi sull'Alto Medioevo in Spoleto, vistato dai Ministri proponenti. Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Republica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 ottobre 1966

F.to GIUSEPPE SARAGAT C.to Luigi Gui C.to Emilio Colombo

STATUTO

DEL CENTRO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO IN SPOLETO

Art. 1.

Il Centro di Studi sull'Alto Medicevo, istituito in Spoleto con legge 20 dicembre 1957 n. 1232, ha per fini:

- a) di promuovere ricerche e pubblicazioni scientifiche sull'Alto Medioevo;
- b) di ordinare convegni nazionali e internazionali di studio di carattere scientifico in luoghi particolarmente adatti per richiami storici e artistici;
- c) di organizzare in Spoleto annualmente corsi internazionali di studio con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna sui vari espetti della civiltà dell'alto medievo.

Art. 2.

Organi del Centro sono:

- a) Il Presidente
- b) il Consiglio direttivo
- c) la Giunta
- d) il Collegio sindacale.

Art. 3.

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio stesso, dura in carica un anno e può essere riconfermato.

Art. 4.

Il Presidente:

- 1) rappresenta il Centro in rapporto alle attribuzioni conferite al Consiglio direttivo ed alla Giunta dagli art. 7 e 9;
- 2) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e della Giunta e dà esecuzione alle deliberazioni adottate;
- 3) presiede ai corsi di studio ed ai congressi e sovraintende alle pubblicazioni del Centro;

4) sovraintende all'amministrazione del Centro ed ordina le spese entro i limiti dei singoli capitoli di bilancio approvati;

5) esercita le altre attribuzioni che gli sono deferite dal

o) esercità le altre attribuzioni che gli sono delerite dai presente Statuto e dal Regolamento.

Il Presidente, nei casi di urgenza, può prendere tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta, salvo a sottoporle, per la ratifica, a tali organi, nella riunione immediatamente successiva alle deliberazioni medesime.

Art. 5.

Il Vice-Presidente, da eleggersi annualmente dal Consiglio nel proprio seno, sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo del Centro, composto di 21 membri, resta quello costituito a norma dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1957, n. 1232. Esso è reintegrato dei membri che vengano eventualmente a cessare, per cooptazione da parte dei suoi componenti.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo ha per compito di:

- a) procedere annualmente, entro il mese di aprile, alla elezione a schede segrete del Presidente, Vice-Presidente e cinque membri della Giunta;
- b) eleggere per cooptazione da parte dei suoi componenti, nuovi membri per i posti resisi vacanti;
- c) deliberare i Regolamenti del Centro e le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
- d) deliberare su quanto concerne l'attività scientifica del Centro;
- e) deliberare sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni, nonché sul rendiconto consuntivo e su tutti i provvedimenti che importino un onere per il Centro;
- f) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio del Centro;

g) provvedere alla nomina e al licenziamento del personale secondo le disposizioni all'uopo stabilite con l'apposito Regolamento organico di cui al successivo art. 14.

Alle sedute del Consiglio assistono i sindaci. Il Direttore interviene alle sedute, senza diritto di voto, e funge da Segre-

tario.

Art. 8.

La Giunta è composta di cinque membri, oltre il Presidente e il Vice-Presidente, eletti annualmente dal Consiglio nel proprio seno.

Il Direttore interviene alle sedute, senza diritto di voto e funge da Sogretario. Alle sedute della Giunta possono parte-cipare i similaci.

Art. 9.

Sono compiti della Giunta:

- a) assistere il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
- b) cosdiuvarlo nell'organizzazione dei corsi di studi e dei congressi e nella cura delle pubblicazioni;
- c) dare opera e consiglio per ogni utile iniziativa e ogni qualvolta ne venga richiesta dal Presidente;
- d) attribuire le borse di studio messe a concorso dal Centro.

Art. 10.

Il Collegio sindacale è costituito da due sindaci nominati dal Ministero della Pubblica Istruzione, di cui uno su designazione del Ministero del Tesoro. Ad essi è affidata la revisione amministrativo-contabile della gestione del Centro.

I sindaci durano in carica due anni, e possono essere ricon-

fermati.

Art. 11.

- Il Centro provvede al raggiungimento dei suoi fini:
- a) con i contributi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici e privati;
 - b) con le rendite del proprio patrimonio;
 - c) con tutti gli altri proventi di qualsiasi natura.

Art. 12.

L'anno finanziario del Centro decorre dal 1º gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio direttivo delibera sul bilancio preventivo entro il mese di ottobre e sul conto consuntivo entro il

mese di aprile.

Il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, corredati di apposita relazione dei revisori, devono essere trasmessi per l'approvazione al Ministero della Pubblica Istruzione entro 30 giorni dalla deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 13.

Il servizio di ragioneria può essere affidato, con deliberazione del Consiglio direttivo, all'Università di Perugia. Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico scollo dal Consiglio direttivo.

Art. 14.

Mediante Regolamento da deliberare dal Consiglio direttivo del Centro e da sottoporre all'approvazione del Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro del Tesoro, saranno stabilite le norme concernenti l'assunzione, lo stato giuridico, la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale, compreso il Direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali del Centro medesimo.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

IL MINISTRO DEL TESORO EMILIO COLOMBO

> IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Luigi Gui

Aggiornamento alla GU 28/08/2001

173. IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO N) Varie

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 (1).

- 2. Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti.
- 1. Relativamente agli enti pubblici di cui alla tabella A allegata al presente decreto, con le modalità di cui al comma 2, possono essere adottate, in esito ad istruttoria dei Ministeri competenti, comprensiva di consultazione degli enti stessi e di acquisizione di parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, le seguenti misure di razionalizzazione:
 - a) privatizzazione di enti, secondo le modalità di cui all'articolo 3;
- b) trasformazione di enti in strutture scientifiche universitarie, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 4;
- c) fusione o unificazione strutturale di enti appartenenti allo stesso settore di attività, in conformità ai criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5.
- 2. L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 è effettuata con uno o più elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1° gennaio 2002.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268.

Aggiornamento alla GU 28/08/2001

173. IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO N) Varie

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 (1).

Tabella A (prevista dall'art. 2, comma 1)

Giunta centrale per gli studi storici Deputazioni e società di storia patria Istituto italiano di numismatica Istituto storico italiano per il medio evo Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea Istituto italiano per la storia antica Istituto per la storia del Risorgimento italiano Ente per le ville vesuviane Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani»

Ente «Casa di Oriani»

Centro nazionale di studi leopardiani

Istituto di studi filosofici «Enrico Castelli»

Istituto italiano per la storia della musica

Istituto italiano di studi germanici (Roma)

Istituto nazionale di studi verdiani (Parma)

Centro nazionale di studi manzoniani (Milano)

Ente «Casa Buonarroti» (Firenze)

Ente «Domus Galileana» (Pisa)

Istituto «Domus mazziniana» (Pisa)

Centro nazionale di studi alfieriani (Asti)

Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Firenze)

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano)

Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Roma)

Centro internazionale di studi di architettura «Andrea Palladio» (Vicenza)

Istituto internazionale di studi giuridici (Roma)

Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Roma)

Erbario tropicale di Firenze

Ente nazionale della cinofilia italiana.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268.

Aggiornamento alla GU 28/08/2001

173. IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO N) Varie

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 (1).

3. Privatizzazione di enti.

- 1. Gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), continuano a sussistere come enti privi di scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile. Gli enti possono continuare a svolgere e gestire, sulla base di apposite concessioni o convenzioni con le autorità ministeriali competenti, i compiti e le funzioni pubbliche attribuiti ad essi dalla normativa vigente. Restano in vigore, per gli enti in tal modo abilitati, le disposizioni che impongono, a favore degli enti, forme di contribuzione obbligatoria e che riservano all'autorità pubblica le relative determinazioni. Le concessioni o convenzioni che affidano agli enti determinazioni in materia di tariffe o di corrispettivo dei servizi pubblici svolti ne subordinano comunque la operatività all'approvazione del Ministero competente.
- 2. Il corrispettivo da stabilirsi o pattuirsi per le concessioni o convenzioni di cui al comma 1 non può, per nessun ente, comportare una spesa per lo Stato superiore a quella prevista per l'esercizio 2001 per contributi ordinari di funzionamento e per compensi analogamente stabiliti o pattuiti. Le concessioni o convenzioni devono prevedere, per l'esercizio 2002, una riduzione di tale spesa pari almeno al 10 per cento in termini reali.
- 3. In fase di prima applicazione del presente decreto, le concessioni o convenzioni di cui al comma l'hanno durata biennale. In sede di rinnovo, è concesso o convenzionalmente affidato l'esercizio delle sole attribuzioni che lo Stato non possa o non ritenga conveniente dismettere, ovvero svolgere direttamente.
- 4. Gli amministratori degli enti di cui al comma 1 promuovono le necessarie modifiche statutarie nel rispetto della scadenza indicata dall'articolo 2, comma 2. Gli statuti prevedono la partecipazione all'organo collegiale di revisione di un rappresentante dell'amministrazione statale.
- 5. Sulla gestione degli enti di diritto privato di cui al comma 1, la Corte dei conti esercita il controllo successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della *legge 14 gennaio 1994*, n. 20, limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici.
- 6. Il patrimonio degli enti di diritto privato di cui al comma 1 è costituito dal patrimonio dei corrispondenti enti pubblici. L'organo di revisione cura che l'inventario sia redatto da ciascun ente entro sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico. In casi particolari, può essere chiesta al presidente del tribunale competente per territorio la designazione di uno o più esperti per la redazione della stima patrimoniale.
- 7. I beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico permangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni, e non possono essere alienati o gravati di alcun diritto se non in base a specifica ed espressa autorizzazione del Ministero vigilante, secondo la vigente normativa, da rilasciarsi in casi eccezionali. Gli atti adottati in mancanza di autorizzazione non possono essere trascritti e sono nulli di diritto, fatta salva ogni diversa forma di responsabilità prevista dalle vigenti disposizioni. Il regime di autorizzazione permane

sino a che sussista l'esercizio delle funzioni o dei servizi pubblici in via di convenzione o di concessione. Allo scadere definitivo delle convenzioni o concessioni, il regime di autorizzazione è prorogato sino alla convenzionale determinazione della destinazione finale dei beni. Le limitazioni di cui al presente articolo devono, in ogni caso, risultare negli statuti degli enti di diritto privato derivanti dalla trasformazione e sono iscritte nel registro di cui all'articolo 33 del codice civile.

- 8. Negli inventari patrimoniali degli enti di diritto privato derivanti dalla trasformazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.
- 9. Agli enti di diritto privato di cui al comma 1 possono partecipare il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10 del *decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368*, nonché le università e loro consorzi.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268.